

DISPOSIZIONI SULLE MODALITÀ DI TENUTA E DI AGGIORNAMENTO DEGLI ELENCHI REGIONALI DELLE PROFESSIONI TURISTICHE, AI SENSI DELL'ART. 8 DELL'ALLEGATO A DELLA DGR N. 111/2021.

Art.1 Tipologie di dati inseriti negli elenchi regionali delle professioni turistiche

1. Negli elenchi regionali delle professioni turistiche sono presenti i seguenti dati:

a) dati inseriti obbligatoriamente, che devono essere sempre pubblicati nei siti regionali:

cognome, nome, lingue di abilitazione;

sigla di due lettere della provincia di prima iscrizione; nel caso di ulteriori estensioni territoriali per le guide turistiche le sigle provinciali saranno riportate in ordine alfabetico;

sigla RV per le iscrizioni disposte con provvedimento regionale successivo al 1 aprile 2019;

eventuali ulteriori lingue straniere oggetto di abilitazione da parte di altre Amministrazioni in Italia, in tale caso occorre allegare la documentazione, rilasciata da una Pubblica Amministrazione, comprovante l'abilitazione per l'estensione linguistica;

b) dati inseriti obbligatoriamente, non pubblicabili nei siti regionali:

un file con estensione .jpg contenente la foto del volto scoperto del professionista, da stampare nel tesserino di riconoscimento, con dimensioni della foto di 2,5 x 3 cm;

nazionalità, Stato, Comune e data di nascita;

codice fiscale, partita IVA se il professionista è titolare di partita IVA;

c) dati inseriti obbligatoriamente, pubblicabili nei siti regionali su consenso del professionista:

numero di cellulare o di telefono; indirizzo di residenza;

d) dati inseriti facoltativamente, pubblicabili nei siti regionali su consenso del professionista:

sito internet, e mail o pec;

Art.2 Modalità di tenuta e di aggiornamento degli elenchi regionali

1. I professionisti turistici, iscritti negli elenchi regionali pubblicati nei portali della Regione, a seguito del Decreto del Direttore della Direzione regionale Turismo n. 174 del 16 aprile 2021 sono tenuti a comunicare alla Regione i dati indicati nell'articolo 1, per aggiornare i suddetti elenchi entro il termine finale di cui al comma 8 e successivamente ad ogni sopravvenuta modifica dei suddetti dati.

2. I professionisti accedono al portale <https://www.regione.veneto.it/web/turismo/area-operatori> alla sezione professioni turistiche, per aggiornare gli elenchi regionali.

3. La procedura telematica per l'aggiornamento degli elenchi regionali delle professioni turistiche è strutturata in due fasi: una di inserimento dei dati nel modulo presente nel portale e una di conferma degli stessi mezzo mail o pec.

4. Al termine della prima fase di inserimento il professionista riceverà una mail di riepilogo dei dati all'indirizzo e-mail indicato.

5. Il professionista, dopo aver verificato la correttezza dei dati inseriti, deve salvare la mail ricevuta in formato pdf e trasmetterla, unitamente ad un documento di riconoscimento in corso di validità, insieme alla foto all'indirizzo pec della Direzione Turismo turismo@pec.regione.veneto.it indirizzo utile anche per chi non trasmette da pec.

6. La procedura telematica si considera conclusa solo in seguito alla trasmissione a mezzo mail o pec del riepilogo dei dati.
7. Per qualsiasi successiva modifica riguardante i dati inseriti, il professionista deve comunicare le variazioni, procedendo alla compilazione di un nuovo modulo, tramite l'apposita sezione del portale citato:
<https://www.regione.veneto.it/web/turismo/area-operatori>
8. La procedura telematica relativa al primo aggiornamento degli elenchi delle professioni turistiche resta attiva per un periodo di tempo limitato di 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente Decreto nel Bollettino Ufficiale delle Regione e si conclude con la pubblicazione degli elenchi aggiornati nei portali regionali entro il 120° giorno dalla citata data.
9. La mancata comunicazione dei dati obbligatori di cui all'articolo 1 comporta la cancellazione dei professionisti inadempienti dai relativi elenchi regionali, in sede di primo aggiornamento degli elenchi regionali stessi ed impedisce il rilascio del tesserino regionale di riconoscimento ai soggetti cancellati dagli elenchi.
10. La procedura telematica, decorso il termine finale di cui al comma 8, resta comunque accessibile ai professionisti per registrare le eventuali variazioni dei dati inseriti.
11. I professionisti cancellati dagli elenchi regionali, ai sensi del comma 9, che successivamente comunicano alla Regione i dati obbligatori, sono di nuovo iscritti negli elenchi regionali.
12. Gli elenchi regionali aggiornati delle professioni turistiche saranno pubblicati nei portali regionali, con i dati inseriti nel corso del semestre precedente, con cadenza semestrale.